

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 72

a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mangialardi,
Mancinelli, Cesetti, Catena, Mastrovincenzo, Piergallini

presentata in data 8 ottobre 2026

—————

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2017, N. 38
(DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA FIBROMIALGIA E DA
SENSIBILITA' CHIMICA MULTIPLA)

—————

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 38/2017)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2017, n. 38 (Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla), dopo le parole: "promuove progetti sperimentali e di ricerca" sono inserite le seguenti: ", anche mediante il finanziamento di specifiche iniziative,".

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 38/2017 è sostituita dalla seguente:

"b) realizza, anche attraverso le Aziende sanitarie territoriali, una capillare campagna informativa ai fini previsti dall'articolo 1, tramite materiale informativo da diffondere anche mediante siti internet."

Art. 2

(Modifica all'articolo 4 della l.r. 38/2017)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 38/2017, dopo le parole: "La Giunta regionale adotta" sono inserite le seguenti: "e finanzia".

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 38/2017)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 38/2017 è inserito il seguente:

"Art. 5 bis (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, la spesa di euro 50.000,00, da iscrivere a carico della Missione 13 (Tutela della salute), Programma 07 (Ulteriori spese in materia sanitaria), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

2. Alla copertura della spesa autorizzata al comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

3. Per effetto del comma 2, le autorizzazioni di spesa relative alla legge regionale 13 dicembre 2021, n. 35 (Istituzione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione delle Marche

(ATIM). Modifiche alle leggi regionali 11 luglio 2006, n. 9 e 30 ottobre 2008, n. 30), di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2025, n. 26 (Bilancio di previsione 2026/2028), riportate a carico della Missione 07, Programma 01, Titolo 1, sono conseguentemente ridotte.

4. Per gli anni successivi all'autorizzazione della spesa si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.”.

Art. 4
(Abrogazione)

1. L'articolo 5 della l.r. 38/2017 è abrogato.